

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2014****relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine. È scientificamente appurato che il frumento (ossia tutte le specie di *Triticum*, quali frumento duro, farro e grano khorasan), la segale e l'orzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine, che devono quindi evitare la sua assunzione.
- (2) Le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti dovrebbero aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori.
- (3) Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme armonizzate in tema di informazioni da fornire ai consumatori sull'assenza di glutine («senza glutine») o sulla sua presenza in misura ridotta («con contenuto di glutine molto basso») negli alimenti. Le norme di tale regolamento si basano su dati scientifici e garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore o confusi da informazioni contrastanti sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
- (4) Nel quadro della revisione della normativa sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ abroga il regolamento (CE) n. 41/2009 con decorrenza dal 20 luglio 2016. È opportuno garantire che, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, successivamente a tale data le informazioni fornite sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti continuino a basarsi su dati scientifici pertinenti e non siano contrastanti per evitare di indurre in errore o di confondere il consumatore. È pertanto necessario mantenere nell'Unione condizioni uniformi di applicazione di queste prescrizioni alle informazioni fornite dagli operatori del settore alimentare circa l'assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti, condizioni che dovrebbero basarsi sul regolamento (CE) n. 41/2009.
- (5) Alcuni alimenti sono stati espressamente prodotti, preparati e/o lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi. Altri alimenti sono costituiti esclusivamente da ingredienti di quest'ultimo tipo.
- (6) La rimozione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e vincoli economici, rendendo pertanto difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentari totalmente privi di glutine a partire da tali cereali. Molti alimenti presenti sul mercato ed espressamente lavorati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti che ne contengono possono di conseguenza contenere tracce residue di glutine.

⁽¹⁾ GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GUL 16 del 21.1.2009, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).

